



REGOLAMENTO PER GLI SCAMBI INTERNAZIONALI

(Approvato dal Consiglio di Dipartimento nell'adunanza del 30 novembre 2011)

Art. 1 Finalità

1. La mobilità internazionale dei docenti (professori e ricercatori) si configura come una delle principali modalità di valorizzazione delle conoscenze e dei risultati acquisiti mediante attività di ricerca scientifica. Essa viene, peraltro, considerata esplicitamente tra i fattori di valutazione della ricerca dei singoli docenti, come delle stesse strutture di ricerca (Anvur, VQR 2004-2010) e l'Università degli Studi del Sannio riconosce la cooperazione e gli scambi internazionali quali elementi costitutivi della *mission* istituzionale.
2. Il presente Regolamento mira a promuovere e a incentivare la mobilità internazionale, attraverso il rafforzamento della cooperazione scientifica internazionale tra il Dipartimento ed altre Università e Istituzioni di ricerca internazionali.
3. A tale scopo è istituito un Programma di scambi internazionali per la mobilità, di breve durata, di docenti italiani e stranieri, che, in aggiunta ad altri programmi di Ateneo aventi come finalità la promozione della mobilità per lunghi periodi (ad esempio borse di studio annuali), si prefigge di stimolare la collaborazione internazionale, nell'ambito delle ricerche svolte nel Dipartimento, attraverso scambi di docenti, per brevi periodi di tempo e per l'avvio di nuove relazioni scientifiche internazionali o per il rafforzamento di quelle già esistenti.

Art. 2 Fondo per la Mobilità Internazionale

1. Per finanziare il Programma di mobilità internazionale di cui al presente Regolamento, è istituito, presso il Dipartimento, il "Fondo per la Mobilità Internazionale".
2. Il Fondo sarà costituito, annualmente, con somme derivanti da:
 - a partire dall'anno 2012, accantonamento di una quota pari a euro 10.000,00 a valere sul Fondo di Ateneo per la Ricerca Scientifica - FRA;
 - interessi attivi maturati sul conto corrente intestato al Dipartimento. L'ammontare specifico di tali risorse sarà quantificato in relazione alle competenze effettivamente maturate nel corso di ciascun esercizio finanziario;
 - risorse finanziarie derivanti dai corrispettivi incassati per lo svolgimento di attività in conto terzi ed accantonate dal Dipartimento, nella misura del 10%, a titolo di ristoro delle spese generali. L'ammontare specifico di tali risorse sarà quantificato annualmente nella misura del 30% degli incassi effettivamente registrati sotto tale voce.

3. Al fine di garantire un'equa distribuzione delle risorse del Fondo, durante ciascun esercizio finanziario, sono previste tre finestre per la presentazione delle domande:
 - a) per la mobilità con partenze comprese tra il 1° gennaio e il 30 aprile, le richieste vanno presentate tra il 1° e il 30 settembre dell'anno precedente la missione;
 - b) per la mobilità con partenze comprese tra il 1° maggio e il 31 agosto, le richieste vanno presentate tra il 1° e il 28 febbraio dell'anno in cui si svolge la missione;
 - c) per la mobilità con partenze comprese tra il 1° settembre e il 31 dicembre, le richieste vanno presentate tra il 1° e il 31 luglio dell'anno in cui si svolge la visita.
4. L'ammontare complessivo delle risorse accantonate nell'anno di riferimento saranno ripartite in tre quote di uguale entità per la copertura delle spese relative alle predette richieste, secondo le tre finestre previste. Le somme non impegnate nella finestra di riferimento vengono trasferite alla finestra successiva, così come le somme non impegnate nell'anno di riferimento vengono trasferite all'anno successivo.

Art. 3

Beneficiari del Programma e Istituzioni Scientifiche Internazionali coinvolte

1. Possono usufruire del Programma le seguenti categorie di studiosi:

Categoria 1 - Docenti afferenti al Dipartimento che si rechino presso Università o Istituzioni di ricerca scientifica straniere allo scopo di svolgere attività di ricerca scientifica, ivi comprese la pianificazione di nuove ricerche o il completamento di quelle in corso. Il periodo di permanenza all'estero, per il quale si chiede il contributo, deve essere non inferiore ai 14 giorni e non superiore ai 45 giorni.

Categoria 2 - Docenti di Università e Istituzioni di ricerca straniere che trascorrono un breve soggiorno di studio e ricerca presso il Dipartimento. Il periodo di permanenza presso il Dipartimento di studiosi stranieri, per il quale si chiede il contributo, deve essere non inferiore ai 10 giorni e non superiore ai 30 giorni.
2. Sono coinvolti nel Programma di mobilità le Università straniere, pubbliche o private, e gli Istituti scientifici e di ricerca di rilevanza internazionale.

Art. 4

Modalità di accesso al Programma

1. Per accedere al Programma deve essere presentata richiesta formale al Direttore del Dipartimento, utilizzando i modelli allegati al presente Regolamento.
2. Alla richiesta di contributo, di cui alla Categoria 1, gli interessati dovranno allegare una dichiarazione dell'Istituzione ospitante che attesti:
 - a) la disponibilità della struttura ad accogliere lo studioso;
 - b) il periodo di permanenza (non inferiore a 14 e non superiore a 45 giorni);
 - c) lo scopo della visita (che deve corrispondere a quello indicato nella dichiarazione del proponente).
3. Alla richiesta di contributo, di cui alla Categoria 2, gli interessati dovranno allegare una dichiarazione con la quale il proponente attesti, sotto la propria responsabilità, che la visita dell'ospite è connessa allo svolgimento di attività di ricerca rientranti in programmi di mobilità, coerentemente all'art. 3 del presente Regolamento.

4. Le richieste avanzate da parte di chi ha già usufruito, nell'anno precedente, di contributi di cui al presente Regolamento, saranno prese in considerazione solo in caso di disponibilità di fondi, in subordine all'attribuzione di contributi a coloro che ne abbiano fatto richiesta per la prima volta.
5. Le richieste esaminate dal Dipartimento e valutate positivamente, in quanto rispondenti ai requisiti stabiliti nel presente Regolamento, previa verifica delle disponibilità di bilancio, saranno sottoposte al Consiglio di Dipartimento per l'autorizzazione allo svolgimento del programma di mobilità e all'erogazione del relativo contributo.
6. La visita non potrà, di regola, subire rinvii oltre i trenta giorni dalla data prevista nella richiesta di autorizzazione.

Art. 5

Finanziamento e liquidazione del contributo

1. Ai beneficiari di contributi rientranti nella *Categoria 1* del Programma di scambi internazionali viene riconosciuto, a valere sul Fondo di cui all'art. 2, un contributo spese per la copertura dei costi di viaggio, vitto e alloggio, in una misura pari, al massimo, al 70% della spesa sostenuta e, comunque, non superiore alla somma di 1.500,00 euro, per le destinazioni nei paesi dell'Unione Europea, e 3.000,00 euro, per le destinazioni extra-UE. Ai beneficiari della *Categoria 1* sarà concessa, su richiesta, un'anticipazione del contributo pari al 50% dell'importo stabilito.
2. Ai beneficiari di contributi rientranti nella *Categoria 2* del Programma di scambi internazionali viene riconosciuto il pagamento delle spese di vitto e alloggio, fino ad un massimo di 1.500,00 euro.
3. Ai fini della liquidazione del contributo spese previsto, il beneficiario di cui alla *Categoria 1*, ovvero il proponente della *Categoria 2* - dovranno consegnare al Dipartimento, nei successivi 15 giorni dalla data del rientro o della visita, la seguente documentazione:
 - a) relazione sull'attività svolta e i risultati raggiunti;
 - b) impegno a citare il contributo finanziario erogato dal Dipartimento, in eventuali rapporti scientifici e/o pubblicazioni conseguenti all'attività di ricerca svolta durante la visita;
 - c) attestato dell'Istituzione ospitante in cui sia specificato il giorno di arrivo e quello di partenza;
 - d) originali della documentazione contabile attestante le spese sostenute;
 - e) indicazione delle modalità di pagamento (solo per la *Categoria 2*).

Art. 6

Norme Transitorie

1. In sede di prima applicazione del presente Regolamento, per la mobilità relativa alla prima finestra di cui all'art.2, comma 3, è possibile presentare richiesta di contributo finanziario entro il 31 gennaio 2012.
2. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento, si rinvia al *Regolamento delle spese per la mobilità del personale e degli studenti, borsisti, dottorandi e specializzandi dell'Università degli Studi del Sannio* (emanato con D.R. n. 473 del 25 novembre 1998).